

IT

IT

IT

Bozza

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che costituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹ (in appresso "l'Agenzia"), ed in particolare i suoi articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, e sull'approvazione delle imprese e del personale coinvolto in tali mansioni², ed in particolare il suo articolo 7,

considerando che:

- (1) le disposizioni attuali del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione non consentono alle imprese di manutenzione straniere di essere esentate dall'attuazione immediata di alcuni requisiti del suo allegato II (Parte 145); questa situazione potrebbe essere ritenuta discriminatoria da alcune imprese di manutenzione non appartenenti all'Unione europea.
- (2) È necessario conferire all'Agenzia l'autorità di posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni dell'allegato II (Parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione.
- (3) Le disposizioni di cui al presente presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia³ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

¹ GU L 240 del 7/9/2002, pag. 1.

² GU L 315 del 28/11/2003, pag. 1.

³ Parere n. 2/2004 del 01/10/2004.

- (4) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea costituito in base all’articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1592/2002.
- (5) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento n. 2042/2003 della Commissione il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. In deroga al paragrafo 1, l’Agenzia può scegliere di non applicare:

- (a) le seguenti disposizioni dell’allegato II, fino al 28 settembre 2006:
- 145.A.30(e) argomentazioni relative al fattore umano;
 - 145.A.30(g) applicabile ad aeromobili con misura massima al decollo superiore a 5700 kg;
 - 145.A.30(h)(1) applicabile ad aeromobili con misura massima al decollo superiore a 5700 kg;
 - 145.A.30(j)(1) Appendice IV;
 - 145.A.30(j)(2) Appendice IV;
- (b) le seguenti disposizioni dell’allegato II, fino al 28 settembre 2008:
- 145.A.30(g) applicabile ad aeromobili con misura massima al decollo superiore a 5700 kg;
 - 145.A.30(h)(1) applicabile ad aeromobili con misura massima al decollo superiore a 5700 kg od inferiore;
 - 145.A.30(h)(2).”

Articolo 2

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è aggiunto il seguente paragrafo:

“7. l’Agenzia è tenuta a comunicare alla Commissione quando si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 6.”

⁴ [Da formulare]

Articolo 3

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, il paragrafo 6 diventa 8.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
Membro della Commissione